



## COMUNICATO STAMPA

### **YORKVILLE BHN S.p.A.:**

### **Comunicato su operazioni con parti correlate redatto ai sensi degli artt. 66 e 71 bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 adottato da Consob con delibera n. 11971 del maggio 1999 e successive modifiche.**

Milano, 09/03/09

Yorkville Bhn S.p.A (la “**Società**”) comunica che, in data odierna, la Società e e Bhn S.r.l (l’ “**Advisor**”) hanno sottoscritto un accordo con il quale integrano e modificano parzialmente le intese riflesse nel contratto di consulenza sottoscritto in data 12 novembre 2008 (il “**Contratto di Consulenza**”). Il Contratto di Consulenza si configura come un’operazione con parti correlate in relazione alla quale è stato predisposto un documento informativo redatto ai sensi dell’art. 71-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 messo a disposizione del pubblico in data 25 novembre 2008 ed integrato, a seguito di richiesta della CONSOB ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, in data 23 dicembre 2008 e 19 febbraio 2009. Si segnala inoltre che, a seguito di richiesta della CONSOB ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, è stato diffuso un comunicato stampa contenente ulteriori informazioni in merito al Contratto di Consulenza in data 13 febbraio 2009.

In particolare, sono state modificate le pattuizioni aventi ad oggetto la nomina di consulenti nel senso di non consentire all’Advisor di affidare incarichi in nome e per conto della Società a soggetti terzi. In forza della nuova previsione è il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero i consiglieri muniti delle necessarie deleghe (incluso l’Amministratore Delegato Marco Prete) ad incaricare direttamente i consulenti preposti a svolgere le attività funzionali al Contratto di Consulenza i cui costi saranno sostenuti dalla Società; pertanto saranno a carico della Società esclusivamente le spese di due diligence (tecnico, legale, fiscale, contabile, assicurativa, ambientale ecc), di redazione e revisione della documentazione contrattuale, nonché i rimborsi dovuti ad altri professionisti incaricati dalla Società medesima. I costi di consulenti eventualmente incaricati direttamente dall’Advisor saranno a carico di quest’ultimo. Rimane in capo all’Advisor un impegno di collaborazione con i consulenti e i professionisti coinvolti dalla Società.

E’ stata espunta dal Contratto di Consulenza la limitazione di responsabilità dell’Advisor nei confronti della Società relativamente ad errori commessi da consulenti incaricati dall’Advisor medesimo.

E’ stata parzialmente rivista la disciplina della durata del Contratto mediante l’introduzione di una ipotesi di scioglimento anticipato. La Società (con determinazione del Consiglio di Amministrazione) ha ora il diritto di recedere dal Contratto di Consulenza a condizione che entro la data del 31 gennaio 2013 (si ricorda che la scadenza prevista dal Contratto di Consulenza è fissata al 31 dicembre 2014 e che lo stesso può essere rinnovato automaticamente per altri due anni salvo il diritto di ciascuna parte di recedere con un preavviso di 6 mesi) la Società, a seguito di una valutazione di non adeguata profittabilità degli investimenti realizzati nell’ambito del Contratto di Consulenza, attivi una procedura di valutazione congiunta con l’Advisor dell’attività dal medesimo svolta. Al termine del confronto, salvo diverso accordo tra le parti e fermo restando il diritto di contestare l’esercizio del diritto di recesso secondo gli strumenti contrattuali, la Società potrà recedere dal Contratto di Consulenza con efficacia dal 15 marzo 2013. Nel caso di disaccordo tra la Società e l’Advisor in merito all’esercizio da parte della Società del diritto di recesso, la Società e l’Advisor avranno diritto di deferire la questione ad un esperto indipendente nominato in qualità di arbitratore ai sensi dell’articolo 1349, primo comma, del Codice Civile. A fronte del recesso, l’Advisor ha comunque diritto di ricevere dalla Società, oltre alle commissioni maturate, un corrispettivo pari alle commissioni che sarebbero maturate nel periodo intercorrente tra la data di recesso e quella di naturale scadenza del Contratto di Consulenza.



E' stata altresì modificata la disciplina inerente l'indennizzo dovuto all'Advisor in caso di anticipata cessazione del contratto escludendo il diritto all'indennizzo da parte dell'Advisor laddove il Contratto di Consulenza non venga rinnovato a scadenza.

Il regime commissionale contenuto nel Contratto di Consulenza è rimasto nella sostanza invariato. Sono state introdotte mere precisazioni in relazione al calcolo del valore degli investimenti realizzati nell'ultimo trimestre dell'anno, da effettuare, per ragioni di efficienza nel computo delle commissioni, al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisto. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte, nella determinazione delle commissioni di performance, con riferimento ai due esercizi successivi a quello di scadenza del Contratto di Consulenza, non si terrà conto degli incrementi di valore degli investimenti registrati successivamente alla cessazione del Contratto di Consulenza.

Si segnala inoltre che, in data odierna, la Società e l'Advisor hanno sottoscritto un contratto di sublocazione degli uffici da parte della Società all'Advisor avente ad oggetto una precisa suddivisione degli spazi con attribuzione dei costi proporzionali alle dimensioni occupate.

## **Yorkville bhn S.p.A.**

### **Note per le redazioni**

Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana. La società opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di private equity, aperto a investitori istituzionali e retail, con una dotazione di capitale permanente che consente di non avere vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in società appartenenti a settori stabili, che possano produrre cash flow costanti nel tempo. Yorkville bhn S.p.A. è gestita da un management team di comprovata esperienza professionale nei campi dell'M&A, del Private Equity e della gestione di impresa. Azionista di riferimento è il fondo internazionale YA Global Investments LP, gestito dalla management company Yorkville Advisors LLC. Per maggiori informazioni [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com)

Contact:

#### **Media relations**

Dario Esposito  
Barabino & Partners  
Tel. 02-7202 3535  
[d.esposito@barabino.it](mailto:d.esposito@barabino.it)

#### **Investor relations**

Marco Lastrico  
Barabino & Partners IR  
Tel. 02-7202 3535  
[m.lastrico@barabino.it](mailto:m.lastrico@barabino.it)